

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/10/2025

L'anno 2025, il giorno DIECI, del mese di OTTOBRE, alle ore 20:00 presso la sede sociale, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione GUARDIA ECOFORESTALE NAZIONALE.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Gallo Ioan, verbalizza il Sig. Gallo Bruno.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai soci ai sensi dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 7 soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per ottenere la qualifica di ODV.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:10, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

*Bello Beem*

Il Presidente

*Gallo Ioan*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO  
UFFICIO DELL'ATTORIO DI CATANZARO  
Registrazione 23/12/2025 al n. 1223  
3  
Mod. .... Vol. .... Serie .....  
Esenti € 2500

IL FUNZIONARIO  
Oscar D'Amico

Il giorno 10.01.2017, ore 18.00, presso la sede del Comitato, si è svolto l'aggiornamento del Comitato stesso.

Il Presidente del Comitato, Dott. Roberto Basso, ha presieduto l'assemblea, alla quale hanno partecipato i componenti il Comitato stesso.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

1. Verifica della presenza.

2. Lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea, alla quale hanno partecipato i componenti il Comitato stesso.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea.



*Roberto Basso*

*Roberto Basso*

COMITATO

10/01/2017

*Roberto Basso*



## STATUTO "GUARDIA ECOFORESTALE NAZIONALE" - ODV

**Art. 1 – Denominazione e sede.** È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata: GUARDIA ECOFORESTALE NAZIONALE - ODV, la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Essa ha durata illimitata. L'associazione ha sede nel comune di Platania (CZ) in Via Aldo Bonadio n. 14. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie con Delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 2 – Statuto.** L'associazione è disciplinata dal presente statuto che agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 – Efficacia dello Statuto.** Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**Art. 4 – Interpretazione dello Statuto.** Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**Art. 5 – Finalità e attività.** L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; x) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; y) protezione civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. A titolo semplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- Promuovere una cultura ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisiva volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionale e perciò democratico, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura;
- Promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
- Promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze;
- Tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;
- Promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico;
- Favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali, per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;



atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore; partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; e il dovere di: rispettare le delibere degli organi sociali; non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione; rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annuali stabiliti dall'organo competente.

**Art. 8 – Volontariato e attività di volontariato.** Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione di avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'associazione. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.



**Art. 9 – Personale retribuito.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei votanti.

**Art. 10 – Perdita della qualifica di associato.** La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni. Costituiscono gravi motivi di esclusione: le violazioni degli obblighi del socio; le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; i danni economici e patrimoniali all'associazione, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l'associazione, che abbia arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

**Art. 11 – Gli organi sociali.** Sono organi dell'associazione: Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017); Organo di revisione controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017). Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**Art. 12 – L'assemblea.** L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti. Hanno il diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento



della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro giornale degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ha i seguenti compiti e funzioni:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle eventuali opposizioni promosse in merito alle delibere Consiglio Direttivo di esclusione degli associati, di cui al precedente art. 10;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

**Art. 13 – Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e la scissione con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**Art. 14 – Consiglio direttivo.** Il Consiglio Direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 soci, sempre in numero dispari eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo. In caso venga a mancare in modo



irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

**Art. 15 – Il presidente.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente può essere sempre rieletto. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 16 – Organi di controllo.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

**Art. 17 - Organo di revisione legale dei conti.** L'assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni altro caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

**Art. 18 – Collegio sindacale.** L'assemblea nomina un collegio formato da cinque componenti deputato ai seguenti compiti: Consulenza Legale e Tecnica agli organi sociali; Cura l'osservanza dello statuto dei regolamenti; Verifica, fuori dai casi previsti dagli art. 30 e 31 D. Lgs 117/2017, i rendiconti e la consistenza di cassa. Il Collegio è coordinato da un presidente eletto nel proprio interno.

**Art. 19 – Organi sociali.** Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga, può istituire sedi dove lo ritenga più opportuno per il conseguimento dei fini sociali designandone, per ognuna, un segretario coadiuvato da uno dei tre vice segretari. I Segretari Regionali, Provinciali e Locali svolgeranno i compiti affidati dal Consiglio Direttivo nell'atto di nomina e cessano con lo scadere del Consiglio stesso.

**Art. 20 – Libri sociali.** L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il Libro della adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.





**Art. 21 – Risorse economiche.** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: Quote associative; Contributi pubblici e privati; Donazioni e lasciti testamentati; Rendite patrimoniali; Attività di raccolta fondi; Rimborsi da convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 56 CTS; Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; Ogni altra entrata emessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 22 – I beni.** I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili posso essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. LGS. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**Art. 24 – Bilancio.** Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle ulteriori norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**Art. 25 – Bilancio sociale.** È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 26 – Convenzioni.** Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dall'associazione.

**Art. 27 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari.** Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 28 – Responsabilità dell'associazione.** Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**Art. 29 – Assicurazione dell'associazione.** L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**Art. 30 – Devoluzione del patrimonio.** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad agli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 31 – Deposizioni finali.** Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Presidente: Gallo Ioan

Segretario: Gallo Bruno

